



Comune di Battifollo

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta ,convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, , in presenza , nel rispetto delle misure anticovid e di green pass, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ODASSO Giovanni Secondo - Presidente	Sì
2. ODASSO Sergio - Consigliere	Giust.
3. RUFFINO Amalia - Consigliere	Sì
4. UBERTI Bruno - Consigliere	Giust.
5. BARBERIS Ivano - Consigliere	Sì
6. CANAVESE Lorenzo - Consigliere	No
7. SCIRELLI Andrea - Consigliere	Sì
8. BARBERIS LAURA - Consigliere	Giust.
9. GIAMELLO Silvano - Consigliere	No
10. BARBERIS Emilio - Consigliere	Sì
11. ODELLO Franco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Assiste l'adunanza, dopo aver assicurato tutte le misure e le distanze di sicurezza previste, il Segretario Comunale Signora dott.ssa Patrizia LUCIANO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODASSO Giovanni Secondo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del TUSP e fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 nel prosieguo per brevità denominato TUSP), questa pubblica amministrazione è chiamata ad ottemperare entro l'anno corrente all'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, mediante alienazione delle medesime ovvero predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

A completamento di tale adempimento l'articolo 20, comma 4, del TUSP prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;

Gli atti adottati nel corso del 2021 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

RICHIAMATI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d'intesa con la Corte dei Conti, contenenti le indicazioni alle amministrazioni interessate per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, al fine di renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali difficoltà interpretative o dubbi redazionali, comprese le modalità per la redazione del Piano di revisione periodica di cui si tratta.

DATO ATTO che in sede di revisione periodica, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 TUSP, ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1- 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1-2 del TUSP;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, ovverosia nei tre esercizi finanziari 2017-2018-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a UN MILIONE di euro;

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società che gestiscono eventi fieristici, impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo ai sensi dell'art. 4 c. 7;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RILEVATO che, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

PRESO ATTO delle partecipazioni delle società in cui attualmente sono detenute partecipazioni dirette e indirette, il Sindaco, con la collaborazione del Segretario Comunale, supportato dagli Uffici, ha effettuato in sede di Revisione periodica, la seguente Analisi/Piano per l'anno 2021 dell'assetto complessivo delle società, effettuata in conformità agli indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP pubblicati dal MEF sul relativo portale del Tesoro;

Analisi/Piano che questa Assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare propria ed approvare:

ANALISI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE O INDIRETTE

CRONOLOGIA

	<i>0,23820%</i>	<i>0,006%</i>
	<p>S.M.A. soc.cons. a r.l.</p> <p>Piano di Revisione periodica 2020</p> <p>Piano di Revisione periodica 2019</p> <p>Attiva dal 01/01/2019</p> <p>Costituita il 21/12/2018 per scissione da consorzio A.C.E.M.</p>	<p>Fingranda spa In liquidazione dal 31/07/2018</p> <p>Piano di Revisione periodica 2020</p> <p>Piano di Revisione periodica 2019</p> <p>Piano di Revisione periodica 2018</p> <p>Piano di ricognizione straordinaria 2017</p> <p>- Esercizio del diritto di Recesso(procedura aperta nel 2015 superata dalla messa in liquidazione)</p> <p>- Procedura di alienazione a titolo oneroso conclusa con esito negativo di un' asta pubblica esperita nel 2015, andata deserta .</p>

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Viene effettuata la seguente Analisi costituente il Piano di ricognizione e/o razionalizzazione delle società partecipate dal Comune direttamente e indirettamente, come integrato da n. 2 schede di dettaglio, allegate alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Partecipazioni dirette

Nome partecipata	C.F.partecipata	Quota di partecipazione	Descrizione	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Note
S.M.A. Scarl	03791600046	0,23820%	In house-A totale partecipazione pubblica	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
Fingranda spa	02823950049	0,006%	Procedure di alienazione concluse con esito negativo e superate da messa in liquidazione	Cessione	Messa in liquidazione il 31/07/2018

SI RILEVANO le seguenti criticità a carico delle società sotto dettagliate:

Società S.M.A. Scarl

- Dall'esposizione dei dati di bilancio 2020 la S.M.A. è risultata avere un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4) tenuto conto che la presenza di 1 collaboratore esposto nella scheda di Rilevazione non è rilevante ai fini del presente parametro non trattandosi di rapporto di lavoro dipendente, da cui l'obbligo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 c. 2 TUSP;

- si ribadisce la necessità già espressa nella precedente revisione di diminuire almeno a 3 il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale dei dipendenti non solo per garantire il rispetto dell'art. 20 c. 2 lett.b TUSP ma anche per adempiere ad un'esigenza di contenimento dei costi saliti a € 35.000,00 a seguito della scissione di S.M.A. da A.C.E.M. ove il CDA non percepiva compensi, oltre che per ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico, anche per la necessità di contenimento dei costi ;

- di ricondurre comunque la situazione organizzativa della società in linea con le citate disposizioni.

- Dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di Rilevazione periodica di cui al presente adempimento, risulta che la società in house S.M.A., non abbia previsto la disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall'art. 16 comma 3 del TUSP per cui oltre

l'80% del fatturato deve provenire dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci;

- Si rileva inoltre che dall'esame dei dati del Rendiconto 2020 emerge come quest'ultima NON abbia rispettato il limite dell'80% di fatturato da servizi e prestazioni ai soci e precisamente dalla tabella intitolata "Ricavi da conferimento rifiuti extra bacino A.C.EM." risulta un totale di € 2.196.866,88, che supera la residua quota del 20% ammessa, pari a € 1.595.484,00 su di un totale valore della produzione di € 7.977.420;

- Si evidenzia che:

1) ai sensi del comma 3-bis dell'art.16 del TUSP la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

2) ai sensi del comma 4 dell'art.16 del TUSP il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'art. 15 del TUSP;

Si ritiene pertanto necessario informare della presunta grave irregolarità l'organo di revisione contabile della società ex art. 2408 c.c. per le verifiche del caso.

Si rinviene pertanto la necessità di adozione nei confronti della S.M.A. di idoneo piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 2, TUSP, con cui richiedere alla società l'adozione dei provvedimenti di adeguamento alle citate disposizioni del TUSP ;

ESAMINATA la suddetta Analisi/Piano di razionalizzazione, riportante le indicazioni delle modalità e dei tempi di attuazione, delle misure da adottare così come illustrate nelle singole schede societarie contenute nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

PRESO ATTO dei diversi indirizzi sulla nozione di controllo pubblico congiunto e precisamente:

- dell'Orientamento pubblicato in data 15/02/2018 dalla Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del M.E.F., istituita ai sensi dell'art. 15 del TUSP in merito alla nozione di "società a controllo pubblico", da cui si rileva in base alla lettura coordinata delle lettere b) e m) dell'art. 2 del TUSP, l'estensione della nozione di controllo pubblico dal caso di controllo solitario di una Amministrazione alla casistica di controllo congiunto esercitato da una pluralità di Amministrazioni pubbliche "le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato";

- del "Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Finanze MEF nel maggio 2019), in cui si esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni possa automaticamente inferirsi la natura di "società a controllo pubblico" che richiede, al contrario, la verifica dell'effettivo esercizio, da parte dei soci pubblici, del controllo sulla società.

- della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 859 del 25 settembre 2019, in cui operando richiami alle più autorevoli interpretazioni sulla nozione di "controllo pubblico congiunto", fra cui le recenti sentenze della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n. 16 del 22 maggio 2019 e n. 25 del 29 luglio 2019, l'Autorità concorda con l'autorevole conclusione dei giudici contabili che, anche in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni, <<la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di "comportamenti univoci o concludenti" ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società>>.

RITENUTO di uniformarsi nella presente Ricognizione all'interpretazione che rinviene l'esistenza del controllo pubblico congiunto a condizione che oltre alla composizione pubblica maggioritaria sia compresente anche la sussistenza di un coordinamento formalizzato, per legge o per norme statutarie o patti parasociali, dal momento che risulta estremamente difficile se non inapplicabile il riscontro dei cosiddetti comportamenti concludenti, considerate anche le diverse conclusioni discordanti dei singoli consociati pubblici, e tenuto anche in debito conto le dichiarazioni fornite in merito dalle singole società a maggioranza pubblica;

DATO ATTO che in data 17/05/2021 gli Uffici comunali hanno provveduto all'inserimento di apposite schede nel Portale del MEF – nell'applicativo della Sezione "Partecipazioni", nel quale sono state pubblicate le informazioni relative alla revisione periodica al 31/12/2019 ed alla realizzazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui alla deliberazione C.C. n. 21 del 31/12/2020;

RITENUTO infine di adottare la seguente Relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2019, approvate con propria precedente deliberazione n. 21 in data 31/12/2020, in esecuzione dell'art. 20 c. 4 del TUSP:

"Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione 2020", relativo alle società detenute al 31/12/2019, oggetto di revisione periodica 2020

Si riportano le seguenti considerazioni sull'attività di attuazione del Piano di Revisione periodica svolta relativamente alle società detenute in quota al 31/12/2019, di cui alla deliberazione C.C. n. 21 del 31/12/2020.

Si premette che a tutte le società interessate la predetta deliberazione C.C. N. 21 del 31/12/2020 è stata trasmessa con mail-pec in data 26/01/2021 prot. n. 0000054 "per opportuna conoscenza nonché per la valutazione e l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle azioni richiesti dall'organo consiliare nel dispositivo del provvedimento".

Deliberato del 31/12/2020 – provvedimento consiliare n. 21

Mantenimento della partecipazione diretta CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE in:

1 – Società Monregalese per l'Ambiente – S.M.A. soc.cons. a r.l.

Con la deliberazione di revisione periodica n. 21/2020 si è stabilito di razionalizzare la partecipazione nella società, in quanto la stessa è strettamente connessa al

mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4.

Si è pertanto stabilito di richiedere alla società S.M.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria:

- di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato di cui all'art. 16, comma 3, del TUSP;

- di diminuire almeno a 3 il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale dei dipendenti ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett.b TUSP e di ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico; ovverosia salvo il residuale caso che nelle previsioni della società per gli anni successivi al 2019 non siano state deliberate procedure di nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della norma;

- di ricondurre comunque la situazione organizzativa della società in linea con le citate disposizioni.

La società non ha finora risposto né dato corso alle richieste del Comune, che ha all'uopo trasmesso in data 26/01/2021 copia della deliberazione n. 21/2020 con richiesta di adozione delle azioni adeguate da parte della società.

Considerata l'inerzia della società, si sta considerando la possibilità, suggerita dagli uffici comunali, di presentare una richiesta di convocazione dell'Assemblea proponendo ai Comuni soci di aderire per poter raggiungere il quorum necessario di 1/3 delle quote di partecipazione.

Si ritiene di proseguire e intensificare le azioni di impulso e sollecitazione nei confronti di SMA con l'adozione del piano di Revisione periodica 2021, facente parte contestuale della presente deliberazione.

Conferma delle procedure di Razionalizzazione già attuate, mediante cessione a titolo oneroso:

1 - Fingranda spa in liquidazione

La predetta società, oggetto di misure di razionalizzazione, è tuttora detenuta dall'amministrazione pubblica, pur essendo state intraprese e concluse le procedure di dismissione programmate nei suoi confronti.

Nelle schede allegata alla presente sotto le lettere B) (Fingranda) , per farne parte integrante e sostanziale, si forniscono le informazioni di sintesi, utili per evidenziare lo stato di attuazione delle misure previste nel Piano di Razionalizzazione Periodica al 31/12/2020, qui di seguito esplicate nel dettaglio;

Fingranda spa In liquidazione– La procedura di razionalizzazione, che è consistita nella conferma di un'attività dismissiva pregressa, attuata con recesso e esperimento d'aste deserte già in anni precedenti al 2017, risulta confluita nella procedura di messa in liquidazione deliberata in data 31/07/2018 dall'Assemblea

straordinaria della società, come da verbale n. 197428 Rep.- N. 44330 Raccolta – Notaio Massimo Martinelli di Cuneo, tuttora in fase di liquidazione.

La procedura di messa in liquidazione risulta assorbente nei confronti del recesso, come confermato anche dal Liquidatore, Ghiano Federico, con comunicazione protocollo N. 2-Liquidazione-2018 in data 7 settembre 2018.

Precedentemente alla ricognizione straordinaria del 2017, il Comune ne aveva deliberato la dismissione con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 60 del 25/06/2015, a cui hanno fatto seguito una procedura d'asta andata deserta. Successivamente, in esecuzione della deliberazione G.C. N. 37 del 27/08/2015 ad oggetto " Soc. Fingranda spa - diserzione di asta - Esercizio del diritto di recesso." si era esercitato il diritto di recesso nonché invocata la cessazione "ope legis" senza alcun esito.

PRESO ATTO delle partecipazioni delle società oggetto delle misure di Revisione e Razionalizzazione adottate secondo i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, e ritenuto la premessa "Relazione" meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, D.ssa Patrizia LUCIANO in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 3) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa in forma palese, ed all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. Di approvare il **Piano di revisione periodica 2021** delle società pubbliche, di cui all'art. 20 TUSP, come da Analisi/Piano in sede di Revisione ordinaria svolta nella premessa e che si correda di n. 2 schede di dettaglio, allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, e il cui risultato si evidenzia ed integra come di seguito:

A) Mantenimento della partecipazione diretta CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE in:

1 – Società Monregalese per l'Ambiente – S.M.A. soc.cons. a r.l.

Di mantenere la partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4.

Di richiedere alla società S.M.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria:

- di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato di cui all'art. 16, comma 3, del TUSP;

- di diminuire almeno a 3 il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale dei dipendenti ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett.b TUSP e di ottemperare all'obbligo di motivazione di cui all'art. 11 c. 3 TUSP, nel caso in cui la composizione dell'organo dovesse risultare diversa dalla costituzione di un amministratore unico; ovverosia salvo il residuale caso che nelle previsioni della società per gli anni successivi al 2019 non siano state deliberate procedure di nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della norma;

- di ricondurre comunque la situazione organizzativa della società in linea con le citate disposizioni.

- di segnalare che dai dati contabili si evidenzia lo sfioramento di cui al citato art. 16 c. 3 invitando la società ad attuare i provvedimenti conseguenti all'art. 16 c. 5.

B) Presa d'atto e Conferma delle procedure di Razionalizzazione già attuate mediante cessione a titolo oneroso, con le seguenti precisazioni per quanto ne riguarda le modalità:

1 – FINGRANDA SpA in liquidazione

Si dà atto che l'attività dismissiva da parte del Comune sia ad oggi confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società e si possa realizzare con la conclusione del procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018 con decorrenza immediata, come da comunicazione dal Liquidatore in data 7/9/2018 prot. n. 2-Liquidazione-2018, Prot. Comune n. 751 in data 8/9/2018.

3. - Di approvare la "Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione 2020", relativo alle società detenute al 31/12/2019, oggetto di revisione periodica 2020, come riportata nelle premesse e che si richiama integralmente nel presente dispositivo, come integrata da n. 2 "Schede sullo stato di attuazione (Fingranda SPA in liquidazione, S.M.A. S.c. a r.l), costituenti allegato B) e C) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate oggetto della presente rilevazione e precisamente:

1 – Fingranda SpA in liquidazione

2 – Società Monregalese Ambiente – S.M.A. S.c. a r.l.

Di inviare la presente deliberazione a titolo di comunicazione di grave presunta irregolarità ai sensi dell'art. 2408 c.c. agli organi di revisione delle seguenti società, per le motivazioni meglio esposte in narrativa:

- S.M.A. scarl.

Di prevedere inoltre che:

- l'esito della presente deliberazione sia trasmesso alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P. attraverso l'applicativo "Partecipazioni" insieme con le schede della rilevazione;

- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti insieme con le schede della rilevazione;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSP;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
ODASSO Giovanni Secondo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
dott.ssa Patrizia LUCIANO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Battifollo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Patrizia LUCIANO